

5.25 Comando

Indice:

- a. Fonti normative.
- b. Natura giuridica
- c. Provvedimenti
- d. Trattamento economico
- e. Normativa di riferimento

Il comando ricorre allorché l'impiegato pubblico venga destinato temporaneamente, per sopperire ad esigenze eccezionali dell'amministrazione richiedente, ad un'amministrazione diversa da quella di appartenenza.

a. Fonti normative.

L'istituto del comando è regolato dal testo unico sugli impiegati civili dello Stato del 1957, (D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3) secondo cui l'impiegato pubblico può essere destinato a prestare servizio presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza "per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza".

La materia è regolamentata anche dai CCNL di comparto, in deroga alla normativa del testo unico del 1957, la quale quindi risulta ancora vigente solo in quei comparti, in cui i contratti collettivi non hanno previsto una diversa disciplina dell'istituto.

Infatti, l'art. 34 (Disapplicazioni) del Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16.2.1999 stabilisce che: "1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 72, comma 1 del d.lgs. 29/93, sono disapplicate tutte le norme contenute: nel T.U. degli impiegati civili dello Stato n. 3 del 1957, purché espressamente menzionate nel CCNL del 16.5.1995 e successive integrazioni, in quello del 16 febbraio 1999, nonché dal presente CCNL. "

2. Ai sensi del comma 1 risultano in particolare disapplicate le seguenti norme: b) Con riferimento all'art. 4 (assegnazione temporanea presso altra amministrazione) : artt. 56 e 57. continuano ad essere applicati gli artt. 58 e 59 del T.U. n. 3/1957. L'art. 4 (Assegnazione temporanea presso altra amministrazione) del CCNL integrativo di cui innanzi statuisce che:

"1. Il dipendente, a domanda, può essere assegnato temporaneamente ad altra amministrazione anche di diverso comparto che ne faccia richiesta per utilizzarne le prestazioni (posizione di "comando")

2. Le assegnazioni temporanee, di cui al comma 1, vengono disposte con il consenso dell'interessato e con le procedure previste attualmente dai rispettivi ordinamenti, previa informazione alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99.

3. Il personale, assegnato temporaneamente in posizione di comando presso altra amministrazione, continua a coprire un posto nelle dotazioni organiche dell'amministrazione di appartenenza, che non può essere coperto per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilità.

4. La posizione di comando cessa al termine previsto e non può superare la durata di 12 mesi rinnovabili una sola volta.

5. Alla scadenza del termine massimo, di cui al comma 4, il dipendente può chiedere, in relazione alla disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto all'amministrazione di destinazione, secondo le procedure di cui all'art. 27 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lett.c), penultimo periodo della legge 488/99 che rende prioritarie le procedure di mobilità. In caso contrario il dipendente rientra all'amministrazione di appartenenza.

6. Il comando può cessare prima del termine previsto dal comma 4, qualora non prorogato ovvero per effetto del ritiro dell'assenso da parte dell'interessato o per il venir meno dell'interesse dell'amministrazione che lo ha richiesto.

7. La posizione di comando può essere disposta, senza i limiti temporali del comma 4, nei seguenti casi:

- 1) qualora norme di legge e di regolamento prevedano appositi contingenti di personale in assegnazione temporanea, comunque denominata, presso altra amministrazione;
- 2) per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari;
- 3) per gli enti di nuova istituzione sino all'istituzione delle relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di inquadramento.

8. Il dipendente in assegnazione temporanea può partecipare alle procedure selettive predisposte dall'amministrazione di appartenenza ai fini delle progressioni interne di cui all'art. 15 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99; qualora consegua la posizione economica superiore, cessa contestualmente dall'assegnazione temporanea. Le iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione restano disciplinate dall'art. 26 del citato CCNL.

9. L'assegnazione temporanea, di cui al presente articolo, non pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione dell'anzianità lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale.

10. La disciplina del presente istituto, anche con riferimento alla durata di cui al comma 4, decorre per le assegnazioni temporanee disposte dall'1 gennaio 2001.

11. I limiti temporali del comma 4 non si applicano nei confronti di coloro che già si trovano in assegnazione temporanea alla data del 31 dicembre 2000. Per tale personale, le amministrazioni assumono tutte le iniziative per favorire, entro il 31 dicembre 2001, il passaggio diretto di cui al comma 5. Nel caso di impossibilità sarà confermata la posizione di comando, sino alla revoca dello stesso.

12. La spesa per il personale, di cui ai commi precedenti, è a carico dell'amministrazione di destinazione.

13. Nulla è innovato per la disciplina delle assegnazioni temporanee, disposte in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione di appartenenza nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento, qualora sia necessario assicurare particolari e non fungibili competenze attinenti agli interessi dell'amministrazione (che dispone la temporanea diversa assegnazione) e che non rientrano nei compiti istituzionali della medesima (posizione di "fuori ruolo"). Dell'assegnazione temporanea di cui al presente comma viene data informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999.

Il CCNL - comparto Ministeri - prevede il necessario consenso del lavoratore comandato. Tale consenso, invece non è previsto espressamente dalla normativa del 1957, secondo cui il lavoratore deve essere semplicemente "sentito".

Il procedimento è stato semplificato dalla L.127/97 (c.d. Bassanini bis). Infatti il provvedimento di "comando" è adottato entro 15 gg. dalla ricezione della richiesta. Nelle more dell'adozione del provvedimento formale di "comando" è consentita l'immediata utilizzazione del dipendente presso l'Amministrazione richiedente, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza. La legge 26 novembre 1993, n. 482 disciplina i comandi e i distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i gruppi parlamentari.

b. Natura giuridica.

Il comando non dà luogo alla nascita di un diverso rapporto di impiego, per cui non incide sulla posizione economico-giuridica del lavoratore. L'impiegato comandato continua a ricoprire un posto nelle dotazioni organiche dell'amministrazione di appartenenza, che non può essere ricoperto né per concorso né per qualsiasi altra forma di mobilità.

L'ente destinatario della prestazione lavorativa ha la gestione delle ferie, permessi, ecc. nei confronti del personale in posizione di comando, in quanto attengono allo svolgimento della

prestazione. Il comando è finalizzato a soddisfare le esigenze e gli interessi dell'amministrazione destinataria e non di quella di provenienza.

c. Provvedimenti

Il comando è adottato con atti congiunti delle Amministrazioni competenti, con obbligo di sentire il dipendente, prima di adottare il relativo provvedimento. Per il comando presso i gruppi parlamentari, lo stesso viene richiesto, all'Amministrazione del dipendente dal Presidente della Camera con il consenso dell'interessato, previo parere favorevole dell'Amministrazione di appartenenza e del Dipartimento della funzione pubblica. Il comando presso i gruppi parlamentari non può avere una durata superiore ai cinque anni. I provvedimenti di comando delle Amministrazioni statali, relativi a dipendenti amministrati con ruoli di spesa fissa, sono trasmessi alle RTS, le quali, dopo il controllo preventivo, procedono agli adempimenti di competenza.

d. Trattamento economico.

La spesa per il personale in posizione di comando è a carico dell'amministrazione di destinazione. La retribuzione base non subisce variazioni. L'indennità accessoria (es. indennità di amministrazione), è corrisposta per 12 mensilità nella misura prevista dal CCNL di comparto dell'Amministrazione comandataria, con riferimento alla posizione giuridica ed economica in possesso nell'Amministrazione di provenienza. Detta indennità accessoria non è cumulabile con l'indennità spettante dall'Amministrazione di appartenenza (art.3, comma 63, della Legge 537/93). Altri assegni accessori (produttività collettiva, pagamento ore di straordinario, indennità varie, ecc.) sono erogati direttamente dal datore di lavoro che ne utilizza le prestazioni, secondo le modalità della propria contrattazione decentrata integrativa, sopportandone i relativi oneri.

La retribuzione per i comandi presso i gruppi parlamentari, compresi gli oneri riflessi e gli altri compensi, sono a carico del gruppo richiedente. La retribuzione continua ad essere erogata dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente con diritto di rivalsa nei confronti dell'amministrazione comandataria. Quest'ultima, in sede di rimborso della retribuzione versa direttamente l'IRAP alla Regione, ove il dipendente presta l'attività lavorativa. Per i dipendenti pubblici amministrati con partita di spesa fissa, il provvedimento di comando è inviato alla Ragioneria Territoriale che ha in carico la partita di spesa fissa, la quale dopo il controllo preventivo, dà esecuzione all'atto, continuando ad erogare gli stipendi con rivalsa sull'Amministrazione, ove il dipendente è stato comandato. Per i casi in cui le Amministrazioni di provenienza e di destinazione del personale comandato sono gestite in SPT, le RTS provvedono alle opportune rettifiche in SPT, per imputare la spesa al capitolo dell'Amministrazione, su cui grava l'onere.

Il periodo di tempo trascorso in posizione di comando è valido ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. L'istituto del comando è per sua natura temporaneo, per cui l'amministrazione di appartenenza può, per esigenze organizzative, revocare o non rinnovare il comando.

Alle promozioni e agli aumenti periodici provvede l'amministrazione, cui l'impiegato appartiene organicamente.

e. Normativa di riferimento

- ✓ D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3
- ✓ D.L.vo n. 29/1993
- ✓ Legge 26 novembre 1993, n. 482
- ✓ L.127/97
- ✓ Legge 23.12.1999, n. 488
- ✓ D.lgs. 165/01
- ✓ Circolare del Ministero Economia e Finanze –RGS – n. 23/2011.